



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

MODIFICA DELIBERAZIONE N° 241/90 - NORMATIVA QUADRI

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE

- premesso che nella riunione del 04/07 u.s. il C.d.A. incaricava il sottoscritto di incontrare le OO.SS. onde registrare il loro parere in ordine alla modifica della vigente normativa quadri, composta di sei articoli, di cui alla deliberazione n° 241/90;
- atteso che il 15/07 u.s. il sottoscritto ha incontrato le OO.SS. CGIL-CISL-UIL-CISAL-CISNAL e Unionquadri, come da allegato verbale, a cui è stato sottoposto l'allegato testo modificativo dell'art.1 della vigente normativa;
- che del suddetto testo le OO.SS. hanno condiviso l'ipotesi di riduzione del periodo di anzianità, richiesti per l'attribuzione della categoria "quadri", dagli attuali tre anni al solo anno del periodo di prova, di cui all'art.13 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, mentre non hanno condiviso la discrezionalità che l'Azienda avrebbe di attribuire o meno la categoria ai dipendenti di 1° e 2° livello;
- considerato che in proposito il sottoscritto ritiene che se le parti stipulanti il CCNL, in applicazione della legge n° 190/85, avessero voluto rendere automatica l'attribuzione della categoria a tutti i lavoratori di 1° e 2° livello lo avrebbero sancito esplicitamente, mentre in realtà la formulazione dell'art.1 dell'Accordo Nazionale 02/06/1987 (v. allegato) lascia ampio margine di discrezionalità, in funzione delle specificità aziendali e delle caratteristiche del singolo dipendente;
- ritenuto, inoltre, che anche il possesso della laurea, ormai prevista dal vigente Regolamento aziendale avanzamenti e promozioni per l'accesso alle qualifiche di 1° e 2° livello, pur garantendo chiaramente una obiettiva professionalità, non è di per sè sufficiente ad integrare i requisiti per la nomina a quadro;

tutto ciò premesso il sottoscritto è del parere che, contrastando una certa tendenza, manifestatasi nel passato e non solo presso questa Azienda, a premiare solo ed esclusivamente l'anzianità, debba essere riaffermato un principio di professionalità e capacità che deve distinguere il "quadro" rispetto al funzionario apicale. La valutazione del dipendente per l'attribuzione della categoria quadri deve essere di competenza aziendale, in ciò in parte avvicinando questa categoria a quella dei dirigenti, nel rispetto della definizione che ne ha dato la legge istitutiva, sicchè la proposta al C.d.A. di attribuzione della categoria dovrà essere supportata da relazione del direttore generale e del dirigente di settore.

In definitiva il sottoscritto propone la modifica dell'art.1 della normativa quadri come da testo allegato.

Per quanto riguarda gli artt. 2 e 3 si evidenzia che essi hanno esaurito la loro funzione transitoria. Gli artt. 4 e 5 possono restare invariati. L'art.6 relativo alla parte economica potrà essere oggetto di contrattazione in sede di contratto integrativo aziendale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del direttore generale;
- ritenuto potersi conseguentemente modificare la deliberazione n° 241/90;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimemente

DELIBERA

- di modificare l'art. 1 e di abrogare gli artt. 2 e 3 della normativa aziendale quadri, contenuta nella deliberazione n° 241/90, da cui consegue la seguente nuova formulazione della normativa "quadri":

Art. 1

In applicazione della legge n° 190/85 e dell'art.1 dell'Accordo Nazionale 2/6/1987, può essere attribuita la categoria "**quadri**" ai dipendenti appartenenti ai livelli 1 e 2 del CCNL autoferrotranvieri:

- a) che rivestano una delle qualifiche previste dalla tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (attualmente contenute nell'Accordo Nazionale 13/05/1987);
- b) che abbiano superato il periodo di prova di cui all'art.13 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31;

c) le cui mansioni siano caratterizzate da autonomia organizzativa e da elevato contenuto di professionalità e originalità per il raggiungimento di generali e/o particolari obiettivi aziendali.

I quadri costituiscono un'autonoma fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.

Nell'ambito dei suddetti criteri generali assumono particolare rilevanza gli aspetti connessi:

- alle responsabilità di tipo progettuale e di ricerca relativa alle proposte ed iniziative che abbiano significativa incidenza sulla organizzazione aziendale;
- alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Azienda, con **responsabilità** diretta sui risultati e sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 2

ABROGATO

Art. 3

ABROGATO

Art. 4

La definizione di "quadro" è caratteristica individuale e la relativa indennità non può pertanto essere erogata agli agenti eventualmente incaricati di svolgere funzioni superiori.

Art. 5

In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai "quadri" e del grado di autonomia e responsabilità da essi detenuto, fermo restando l'orario di lavoro settimanale e giornaliero stabilito dalle norme in vigore (i "quadri" non potranno comunque effettuare prestazioni straordinarie oltre quelle stabilite per la generalità dei dipendenti).

Art. 6

a) - L'indennità di funzione a favore degli agenti riconosciuti "quadri" in quanto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli verrà erogato con le modalità e nelle entità fissate dall'art. 5 dell'accordo nazionale 02.06.1987 e successiva integrazione prevista dall'art. 6, lettera a), dell'accordo nazionale sottoscritto in data 2.10.1989.

b) - I compensi di cui alla lettera b) dell'art. 6 dell'accordo nazionale sottoscritto in data 2.10.1989 verranno erogati a consuntivo di specifici risultati conseguiti dal "quadro" nell'ambito degli obiettivi generali determinati dal Consiglio di Amministrazione con il raggiungimento di predeterminati obiettivi in termini di quantità e/o qualità e/o con la proposizione di studi, progetti, indagini, ecc., che verranno preventivamente assegnati all'interessato dalla Direzione entro il 30 marzo di ciascun anno. La durata di tali progetti può anche riguardare un biennio.

L'attribuzione di tale compenso individuale in questione pari a £ 1.100.000 per i quadri in possesso del 1° livello e a £ 800.000 per i quadri in possesso del 2° livello sarà erogato con le competenze del mese di dicembre in misura proporzionale al grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi e/o valutazioni e/o di elaborazione di studi, progetti, indagini, ecc. assegnati dalla Direzione, per un importo totale non superiore a quanto, anno per anno, verrà appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Compenso non potrà comunque essere erogato per assenze (malattia, aspettativa, congedi straordinari) superiore ai 60 (sessanta) giorni annui.

- di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio aziendale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **25 LUG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)

Taranto, li 15/07/1996

**MODIFICA DELL'ART.1 DELLA NORMATIVA AZIENDALE "QUADRI"
(DELIBERAZIONE N° 241/90)**

ART. 1)

In applicazione della legge n° 190/85 e dell'art.1 dell'Accordo Nazionale 2/6/1987, può essere attribuita la categoria "**quadri**" ai dipendenti appartenenti ai livelli 1 e 2 del CCNL autoferrotranvieri :

- a) che rivestano una delle qualifiche previste dalla tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (attualmente contenute nell'Accordo Nazionale 13/05/1987);
- b) che abbiano superato il periodo di prova;
- c) le cui mansioni siano caratterizzate da autonomia organizzativa e da elevato contenuto di professionalità e originalità per il raggiungimento di generali e/o particolari obiettivi aziendali.

I quadri costituiscono un'autonoma fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.

Nell'ambito dei suddetti criteri generali assumono particolare rilevanza gli aspetti connessi:

- alle responsabilità di tipo progettuale e di ricerca relativa alle proposte ed iniziative che abbiano significativa incidenza sulla organizzazione aziendale;
- alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Azienda, con **responsabilità** diretta sui risultati e sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 15 luglio 1996, alle ore 12.00, giusta convocazione inviata in data 9 stesso mese, si è tenuta la riunione con le OO.SS. per l'esame della "disciplina normativa quadri" in ambito aziendale : proposta di modifica della regolamentazione di cui alla deliberazione n° 241/90.

Per l'Azienda sono presenti il Direttore Generale ing. Francesco Lucibello ed il Dirigente Amministrativo dott. Cosimo Carrieri.

Per le OO.SS. sono presenti: Mastroleo Paolo per la CGIL, Rochira Cosimo per la CISL, De Gregorio Luciano per la UIL, De Vita Lucio e Laguerchia Alfredo per la FAISA-CISAL e Loparco Domenico per la CISNAL.

Sono, altresì, presenti per la Unionquadri l'ing. Gabriele Passeretti e l'avv. Olimpia Cimaglia.

In apertura di seduta il Direttore informa le OO.SS. che il Consiglio di Amministrazione, in data 4/luglio u.s., gli ha conferito mandato di incontrare le OO.SS. in merito alla proposta di modifica della normativa "quadri". In particolare dell'art. 1 della normativa adottata con deliberazione n° 241/90.

Viene distribuito ai presenti il testo del nuovo art. 1.

Il Direttore precisa che per quanto riguarda gli artt. 2 e 3 essi hanno esaurito la loro funzione; mentre l'art. 4 resta valido. L'art. 5 può essere soppresso. L'art. 6 sarà oggetto di discussione in sede di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

Prende la parola il sig. Rochira il quale si dichiara d'accordo sull'eliminazione dei tre anni di anzianità ma non è d'accordo sulla discrezionalità nell'attribuzione della categoria da parte dell'Azienda. Fa presente che tutti gli appartenenti al 1° e 2° livello devono essere inquadrati nella categoria "quadri" e che solo la parte retributiva aziendale deve essere legata agli obiettivi che diversificherà, così, i soggetti.

Il sig. De Vita ritiene che la questione richieda un approfondimento.

Il sig. Loparco si riserva di far conoscere le proprie valutazioni anche con riferimento all'approvazione della Pianta Organica.

Il sig. De Gregorio si associa alla posizione di Rochira e cioè di riconoscere la categoria "quadri" a tutti i lavoratori inquadrati al 1° e 2° livello.

Il sig. Mastroleo si associa alle dichiarazioni espresse dai componenti le organizzazioni sindacali CISL e UIL.

De Gregorio
Mastroleo
Rochira

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Direzione

L'ing. Passeretti e l'avv. Cimaglia, quali rappresentanti dell'Unionquadri, dichiarano di essere d'accordo per la riduzione da tre a un anno dell'anzianità richiesta ed anche per quanto attiene l'attribuzione della categoria "quadri" a tutti i dipendenti inquadrati nel 1° e 2° livello in considerazione che il Regolamento Avanzamenti e Promozioni prevede per questi il titolo di studio della laurea.

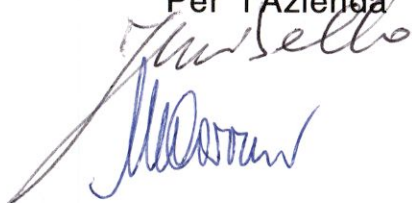
Si chiarisce che il periodo di prova è quello di cui al R.D. n° 148/31 (art. 13).

Il Direttore riporterà la questione al Consiglio di Amministrazione per la decisione finale.

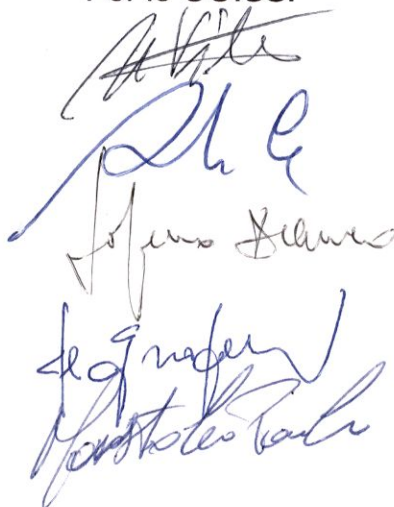
La seduta è tolta alle ore 14.00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

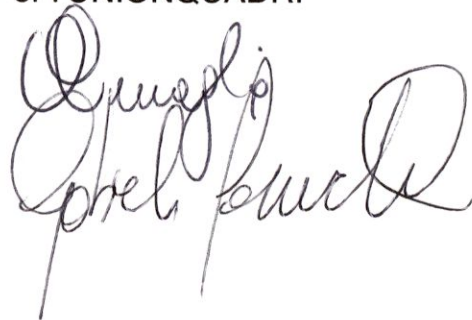
Per l'Azienda



Per le OO.SS.



Per l'UNIONQUADRI



DISCIPLINA NORMATIVA DEI QUADRI



- Art. 1) Sono definiti "quadri", ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori individuati, in relazione alle diverse realtà organizzative, tra quelli di 1° livello e 2° livello, che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda. La qualificazione di "quadro" è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di fornire, con specifica autonomia, contributi di particolare originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovrintendere l'utilizzo delle risorse affidate.
- Art. 2) In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai "quadri" ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dell'azienda, l'azienda stessa utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni affidate.
- Art. 3) Nei confronti dei "quadri" verranno messe in atto aziendali azioni formative volte al mantenimento ed all'arricchimento delle conoscenze e a facilitare l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi, concorrendo in tal modo a più adeguati livelli di preparazione a supporto delle responsabilità affidate.
- Art. 4) Ai "quadri" sarà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
- Art. 5) Ai dipendenti riconosciuti "quadri", ai sensi del precedente art. 1, verrà attribuita una indennità di funzione in cifra fissa, da includere con tale denominazione nella retribuzione normale; detta inclusione è utile a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso quello relativo al trattamento di fine rapporto. Tale indennità è stabilita nelle seguenti misure:

[Handwritten signatures and initials]

ra. Dae.H.

Acciaial

Rinelli

Presidio

La presente copia, composta di n. 2 (due) facciate, e conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li - 3 OTT. 1990



FUNZIONARIO SUPERIORE
FRANCO FERRANTE

L. ... lorde mensili per i lavoratori individuati nell'ambito del 1° livello della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

L. ... lorde mensili per i lavoratori individuati nell'ambito del 2° livello della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Le somme di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, i compensi erogati aziendalmente, comunque denominati, già attribuiti in riconoscimento dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1.

Art. 6) Entro 120 giorni dalla comunicazione per iscritto ai dipendenti della nuova qualifica attribuita, in relazione alla nuova classificazione, l'azienda procederà alla individuazione dei "quadri" in applicazione della presente disciplina normativa con decorrenza dalla stessa data del nuovo inquadramento. (1/1/1989)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti stipulanti convengono che la misura dell'indennità di funzione di cui all'art. 5 del presente accordo sarà stabilita contestualmente alla definizione del trattamento economico relativo alla nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.